



Caro collega,

il Governo Regionale con Delibera di Giunta n. 811 del 4/6/2007 ha adottato il "Regolamento regionale concernente indicazioni cliniche specifiche per l'erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell'allegato 2B del DPCM 29.11.2001", comprensivo delle prestazioni di fisiokinesiterapia e ha precisato "che le modalità di erogazione delle prestazioni di cui all'allegato C - branca di Medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, sono quelle stabilite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 566 del 20 aprile 2004 (su BURP n.50 del 27 aprile 2004)".

In quella Delibera Regionale n. 566/04 al punto 19 si prevede che "ai fini della erogazione delle prestazioni di FKT previste dalla DGR 2242/02, compito unico del medico di famiglia è inviare, ove lo ritenga, con propria richiesta, il paziente in consulenza dal medico specialista in Fisiatria per la elaborazione del piano terapeutico".

L'Assessore Tedesco con nota del 17 gennaio 2008 n. 24/358/AOS/2 indirizzata ai Direttori Generali delle AUSL pugliesi ha ribadito che "così come disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione 811 del 4/6/2007 ...le modalità di erogazione delle prestazioni in oggetto sono quelle stabilite dalla stessa Giunta con atto n. 566 del 20/4/2004".

In data 29 dicembre 2007 la Giunta Regionale con atto n. 2289 - pubblicato sul BURP n. 10 del 18/1/2008 - ha approvato l'accordo integrativo regionale per la medicina generale che all'art. 24 ribadisce "ai fini della erogazione delle prestazioni di FKT previste dalla programmazione regionale compito unico del medico di famiglia è inviare con propria richiesta, il paziente in consulenza dal medico specialista in Fisiatria per la elaborazione del piano terapeutico".

Tale previsione è stata nuovamente confermata dalla circolare regionale del 19 febbraio 2008 n. 24/1028/AOS/2.

Pertanto, ti confermo che l'unico compito di ogni medico di famiglia pugliese, previsto dalla norma regionale, è quello di inviare con propria richiesta, il paziente in consulenza dal medico specialista in Fisiatria per la elaborazione del piano terapeutico.

Rimane esclusa in ogni caso la possibilità da parte del medico di famiglia di trascrivere su ricettario regionale il piano terapeutico.

Chiedo, pertanto, la tua collaborazione al fine di assicurare la prescrizione e la erogazione delle prestazioni con le modalità previste dalle norme regionali, evitando di creare ulteriori disagi al paziente.